



Corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale

Regolamento didattico

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di studio interdipartimentale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale, in conformità con il progetto didattico contenuto nell'atto costitutivo dei Dipartimenti che concorrono alla realizzazione del corso e in armonia con lo Statuto e con il Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2. Organi di riferimento e Competenze

1. I Consigli di Dipartimento:

- a) adottano il piano complessivo di sviluppo della didattica;
- b) approvano il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione del corso di studio;
- c) vigilano sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;
- d) attribuiscono le responsabilità didattiche ai docenti, compresa la qualifica di docente di riferimento del corso, e deliberano sulla copertura degli insegnamenti attivati;
- e) approvano annualmente il calendario didattico dei corsi di studio;
- f) promuovono l'internazionalizzazione dell'offerta formativa.

2. Il Consiglio di corso di studio:

- a) propone ai Consigli di Dipartimento le modifiche dell'ordinamento didattico del corso di studio;
- b) aggiorna gli obiettivi formativi del corso di studio; indica i percorsi didattici adeguati a conseguirli e assicura la coerenza dei *curricula* proposti;
- c) propone il regolamento didattico del corso di studio, il manifesto degli studi e la programmazione didattica;
- d) determina i requisiti di ammissione al corso di studio, quantifica i debiti formativi nel corso di laurea e propone le relative attività propedeutiche e integrative;
- e) predispone e coordina le attività didattiche e tutoriali del corso di studio;
- f) approva i piani di studio, il riconoscimento dei crediti e le altre pratiche riguardanti la carriera degli studenti di competenza del corso di studio;
- g) cura la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi attraverso attività tutoriali e di monitoraggio;
- h) determina eventuali forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli fissati dal regolamento e l'eventuale obsolescenza;
- i) esercita ogni altra attribuzione a esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Comitato di gestione del corso di studi è nominato dal Consiglio di corso di studi ed è composto dal Presidente del corso di laurea, da due docenti, tra cui uno dei vicepresidenti e un rappresentante degli studenti. Svolge compiti riguardanti la gestione corrente, l'indirizzo degli altri organi e la programmazione delle attività del corso.

4. La Commissione paritetica studenti-docenti costituita dal Consiglio di corso di studio:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità;
- b) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche delle attività didattiche e di servizio dei docenti a favore degli studenti e individua gli indicatori per l'analisi dei risultati;
- c) propone al Consiglio di corso di studio e ai Consigli di Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

d) formula pareri al Consiglio di corso di studio e ai Consigli di Dipartimento in merito all'attivazione e alla soppressione del corso di studio, al suo ordinamento e al regolamento didattico;

e) valuta la congruenza dei crediti assegnati alle varie attività formative sia con gli specifici obiettivi formativi programmati, sia con i relativi programmi adottati;

f) formula pareri sulle relazioni relative all'andamento delle attività didattiche;

g) esercita ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

5. Il Comitato di indirizzo è nominato dal Consiglio di corso di studio ed è composto da un Presidente, due Vicepresidenti e due componenti nominati tra i docenti di riferimento del corso, viene quindi integrato da tre persone rappresentanti della società civile portatrici di interesse nei confronti degli obiettivi del corso per ragioni di tipo culturale, sociale e professionale.

6. La Commissione didattica è nominata dal Consiglio di corso di studio ed è composta da un Presidente, 5 docenti rappresentativi delle diverse aree disciplinari, un numero pari a 1 o 3 studenti rappresentativo del numero di iscritti e dal manager didattico. Ha competenza sulle seguenti materie:

a) regolamento didattico del corso;

b) coordinamento dei contenuti didattici;

c) istruzione pratiche studenti (comprese le convenzioni con istituzioni esterne di natura pubblica e privata, gestione delle carriere degli studenti, abbreviazioni di corso, trasferimenti in ingresso e in uscita, piani di studio individuali, sostituzioni esami);

d) organizzazione didattica (calendario didattico, orari, semestri, uniformità delle modalità didattiche, prove in itinere);

e) assegnazione dei tirocini pratico-applicativi presso aziende o istituzioni convenzionate, nomina del relativo tutor didattico, che accompagnerà lo studente nello svolgimento dell'esperienza e nella preparazione dell'elaborato finale, e vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi approvandone la documentazione finale;

f) istruzione delle pratiche di accertamento delle abilità linguistiche e informatiche;

g) eventuale tutoraggio degli studenti e tutorato d'aula;

h) gestione delle aule, laboratori didattici e didattica a distanza;

i) gestione dei fondi per il miglioramento della didattica.

l) percorsi didattici (programmi, tutorato e appelli di esame) specifici per i fuori corso;

m) verifica annuale del conseguimento di cfu nei singoli anni di corso.

n) supporto per la valutazione e autovalutazione della didattica (AVA), la predisposizione di statistiche e analisi delle carriere degli studenti.

Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per l'ammissione è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, riconosciuto tale. L'ammissione è libera e potranno essere fatte valutazioni - tramite un test di orientamento all'inizio dell'anno accademico - sulla cultura generale e le motivazioni del candidato.

2. Il Consiglio di corso di studio può attivare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di definire i percorsi formativi di specifiche categorie di studenti.

Art. 4. Durata dei corsi

1. Si consegue il titolo di Dottore in Sicurezza e Cooperazione internazionale in 3 anni, sostenendo gli esami previsti dal piano di studio (allegato1) e acquisendo 180 cfu.

Art. 5. Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi. Sbocchi professionali

1. I laureati del Corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale dovranno essere dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessaria all'esercizio delle professioni coerenti con il manifesto degli studi

Art. 6. Calendario didattico: programmi e lezioni

1. L'anno accademico decorre dal 1° novembre al 31 ottobre: è articolato in due periodi detti semestri, per una razionale suddivisione delle attività didattiche. L'inizio delle attività didattiche, di norma, è fissato al 1° ottobre, con l'eccezione delle attività propedeutiche e delle prove di verifica delle conoscenze in ingresso.
2. Il professore ufficiale comunica entro il 31 luglio di ogni anno il programma del corso d'insegnamento per l'anno accademico successivo. I Direttori e il Presidente vigilano sulla congruità dei programmi sulla base dei cfu dei singoli insegnamenti.
3. Lo studente sostiene l'esame sul programma vigente nell'anno accademico. È facoltà del docente accordare allo studente fuori corso un programma diverso, vigente nei precedenti anni accademici.
4. Il programma di esame ha la durata minima di un anno accademico e non può essere modificato o integrato nel corso dell'anno, se non a seguito di rilevanti modifiche normative.
5. Nei corsi sdoppiati gli studenti sono assegnati all'uno o all'altro corso secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio di Dipartimento. I passaggi da un corso all'altro sono ammessi solo se autorizzati per iscritto sia dal professore del corso di appartenenza che dal professore del corso di elezione. In ogni caso i Consigli di Dipartimento possono autorizzare il trasferimento motivato.
6. Entro il 15 settembre i Dipartimenti approvano e pubblicano i calendari didattici validi per i corsi di studio. Il calendario didattico definisce le date di inizio e fine delle lezioni, le interruzioni, i periodi destinati allo svolgimento degli esami e tutte le scadenze relative alle attività didattiche.
7. I calendari delle lezioni e degli esami sono emanati dai Direttori dei Dipartimenti su proposta del Presidente del Consiglio di corso di studio, sentiti i docenti interessati.
8. Ogni attività didattica, di norma, si svolge nell'arco di un semestre. Il calendario didattico deve prevedere una ripartizione equilibrata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre. I Consigli di Dipartimento - su proposta del Consiglio di corso di studio - approvano l'annualizzazione dei corsi in casi eccezionali, correlati al numero di cfu attribuiti alla materia. I Direttori coordinano gli orari dell'attività didattica onde evitare sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno.
Rappresenta onere dei docenti scambiarsi informazioni reciproche sullo svolgimento di attività didattiche. I Consigli di Dipartimento accertano l'osservanza della presente disposizione in sede di approvazione del calendario didattico.
9. L'attività didattica di ciascun corso d'insegnamento si svolge attraverso lezioni in forma cattedratica o seminariale in numero non inferiore a 6 ore per cfu, in corsi intensivi equamente ripartiti. Il corso ufficiale è eventualmente accompagnato da corsi integrativi, conferenze, esercitazioni pratiche. Le attività integrative possono essere comuni a più corsi.
10. Le lezioni, frontali o seminariali, della durata di non più di due ore quotidiane, sono impartite dal professore ufficiale del corso, secondo l'orario approvato dal Consiglio di Corso di studio. Le eventuali attività didattiche integrative possono essere svolte da docenti e cultori diversi dal professore ufficiale.
11. Le lezioni – previo consenso del docente – verranno impartite di regola anche in videoconferenza. Ciascun docente potrà, inoltre, mettere a disposizione degli studenti sul sito web del corso di laurea le registrazioni delle lezioni e tutti i supporti didattici ritenuti utili per il conseguimento degli obiettivi formativi.
12. La frequenza delle lezioni è facoltativa, salvo che per i corsi per i quali i singoli docenti abbiano previsto la frequenza obbligatoria per una porzione di didattica partecipativa non superiore a 1 cfu, fatte salve particolari esigenze didattiche debitamente approvate dal Consiglio di corso di studio.
13. Le lezioni a frequenza obbligatoria dovranno essere impartite per ciascun corso in forma intensiva e coordinata tra i diversi corsi nel periodo compreso tra il 1° e il 20 dicembre nel 1° semestre e tra il 10 e il 30 maggio nel secondo semestre.

Art. 7. Tutorato

1. Possono essere attivate forme di tutorato degli studenti compatibili con la disponibilità di risorse finanziarie da destinare alla didattica. In particolare è possibile affidare il ruolo di tutor a studenti laureandi, laureati del corso o altro personale esterno qualificato.

2. A ogni studente all'inizio del suo corso di studi sarà assicurato anche l'ausilio di un docente tutor, che lo segue nel suo percorso di studi fino alla laurea.

Art. 8. Ricevimento degli studenti

Ciascun docente ha il dovere di assicurare periodica e adeguata disponibilità per il ricevimento e l'assistenza degli studenti. In particolare ogni insegnamento impartito presso i Dipartimenti è tenuto ad assicurare un orario di ricevimento settimanale minimo di due ore, che può essere assicurato dal titolare dell'insegnamento, da ricercatori e assistenti afferenti all'insegnamento stesso, da collaboratori didattici e da cultori della materia. Il calendario degli orari di ricevimento è adeguatamente pubblicizzato.

Art. 9. Sessioni di esami e lauree

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, i Consigli di Dipartimento - su indicazione del Consiglio di corso di studio - dispone per l'anno accademico successivo il calendario degli esami di profitto e di laurea.

2. Gli appelli degli esami di profitto devono essere almeno otto:

due nella sessione estiva, da fissarsi in giorni compresi tra il 1° giugno e il 31 luglio; uno nella sessione autunnale, dal 1° settembre al 15 ottobre; due nella sessione invernale, dal 1° febbraio al 28 febbraio; almeno ulteriori tre appelli devono essere fissati negli intervalli tra le diverse sessioni. In ogni caso tra un appello e l'altro devono intercorrere almeno 14 giorni.

3. Gli appelli di esame e le prove intermedie, se previste, non possono essere anticipati. Eventuali modifiche nel calendario degli esami sono comunicate dalle strutture didattiche con tempestività e attraverso tutti i mezzi a disposizione. Gli appelli di esame delle materie appartenenti al medesimo anno del corso di studi devono essere fissati in date differenti.

4. Le sessioni degli esami di laurea, divise in sedute di norma con non più di 10 candidati per volta, sono almeno tre: estiva, da tenersi nel periodo dal 25 giugno al 15 luglio; autunnale, nel periodo dal 25 ottobre al 15 novembre; invernale, nel periodo dal 1° al 20 marzo. Ulteriori sessioni possono essere indicate dai Consigli di Dipartimento.

Art. 10. Commissione di esame

1. La Commissione è formata da almeno due componenti: il professore ufficiale (titolare o supplente) dell'insegnamento, che la presiede, e altro docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o settore concorsuale o macrosettore, o da un cultore della materia. Le commissioni di esame devono essere rese pubbliche nel sito del Dipartimento.

2. Il Presidente della Commissione può costituire sottocommissioni, concludendo l'esame con formulazione del giudizio finale. Il Presidente della Commissione pone su ciascun foglio di esame la propria firma attestante l'esito con la votazione riportata.

3. Comunque siano composte la Commissione e le eventuali sottocommissioni, i cultori della materia che ne facciano parte sono privi di potere decisorio autonomo.

Art. 11. Modalità di svolgimento degli esami

1. Gli esami di profitto sono sostenuti nel rispetto delle propedeuticità.

Lo studente dal secondo anno di corso può sostenere gli esami previsti per gli anni successivi al proprio. Nei casi eccezionali di annualizzazione dei corsi il docente ha l'obbligo di svolgere verifiche intermedie alla conclusione del primo semestre.

2. Gli esami consistono in una prova orale oppure scritta, oppure in una prova scritta e una orale. Possono essere adottate altre modalità, basate su prove multiple orali, scritte, pratiche, o loro combinazioni, anche distribuite lungo l'arco del periodo didattico (prove *in itinere*).

Possono infine essere previsti seminari di preparazione allo svolgimento dell'esame, in aggiunta al numero di ore di lezione previste per il corso ufficiale.

3. Le prove orali sono pubbliche. È pubblica la comunicazione del voto finale ed è pubblico l'esito della prova scritta, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.

4. Se il Presidente della Commissione ritiene che per il numero di iscritti l'appello non possa concludersi in unica seduta, gli esaminandi devono essere divisi in gruppi, stabilendosi per ciascuno la rispettiva seduta. Le sedute sono una o due al giorno.

5. Lo studente ha diritto di partecipare all'appello se si iscrive, al più tardi, all'ora fissata per l'inizio secondo le modalità di iscrizione e registrazione degli esami fissate dall'Ateneo.

6. In caso di necessità, il professore ufficiale dispone la prova di esame dello studente detenuto nel luogo di detenzione, dando comunicazione, con congruo anticipo, del giorno e dell'ora.

7. Agli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), certificati ai sensi della L. 170/10, sono garantite adeguate forme di didattica, di verifica e di valutazione, anche attraverso il ricorso a strumenti dispensativi e compensativi, secondo quanto indicato dalle linee guida allegate al DM 12 luglio 2011.

Art. 12. Tirocinio pratico-applicativo

La Commissione didattica assegna agli studenti che ne facciano domanda, a partire dal secondo anno, un tirocinio pratico-applicativo presso una struttura, istituzione, ente o impresa convenzionata in grado di offrire un percorso professionalizzante che deve avere durata non inferiore a 150 ore (6 cfu). Le entità convenzionate a tale fine saranno comprese in un albo tenuto a cura della Commissione orientamento, da cui la Commissione didattica attinge. Tutti i tirocinanti saranno coperti da assicurazione.

Lo studente può esprimere nella domanda di tirocinio preferenza per una struttura già convenzionata o proporre una nuova convenzione che verrà attivata previa approvazione della Commissione orientamento.

L'approvazione di una domanda di tirocinio comporta l'assegnazione di un titolo provvisorio dell'elaborato finale di laurea, che di norma è riferibile all'esperienza di tirocinio e ad approfondimenti teorici o sperimentali ad esso correlati, e di un tutor didattico che coopera con il tutor dell'ente convenzionato per lo sviluppo dell'esperienza e la compilazione dell'elaborato finale come relatore.

Art. 13. Tirocini formativi

I Dipartimenti promuovono ulteriori forme di tirocinio di studenti laureandi (ed eventualmente anche laureati) presso enti pubblici e privati, aziende private e organismi nazionali e internazionali, eventualmente attivando a tal scopo finanziamenti e borse di studio e nel rispetto delle normative vigenti. Qualora tali esperienze siano rilevanti ai fini dell'attribuzione di cfu, la Commissione didattica esamina le pratiche relative.

Art. 14. Prova finale

1. Il titolo di studio è conseguito col superamento di una prova finale orale su elaborato finale costituito da dissertazione originale. L'elaborato finale può, a scelta dello studente, essere direttamente riferibile all'esperienza di tirocinio pratico-applicativo svolta o costituire un approfondimento tematico concordato con il relatore.

Il Presidente del Consiglio di corso di studi approva i titoli degli elaborati finali, con apposizione di visto sulla domanda di laurea del laureando controfirmata dal relatore.

2. Il relatore dell'elaborato finale è di norma un docente del Consiglio di corso di studi o comunque un docente dell'Ateneo.

3. Ciascun docente non può esimersi dall'accettare la richiesta di assegnazione di relatore per l'elaborato finale, salvo che ne abbia in carico un numero superiore a 10. Qualora uno studente si trovi in difficoltà nel vedere accogliere la sua domanda di assegnazione di elaborato, la Commissione didattica provvede direttamente.

Nella scelta dell'assegnatario la Commissione didattica tiene conto delle preferenze di materia indicate dallo studente.

4. La Commissione di laurea è composta da almeno sette docenti, tra cui un docente che la presiede. La maggioranza della Commissione deve essere formata da professori di prima e seconda fascia e ricercatori afferenti al Consiglio di corso di studi. Possono far parte della Commissione i titolari di contratto o di affidamenti presso il corso di studio e non più di due cultori della materia. In veste di correlatori, possono far parte delle Commissioni, per la parte di loro competenza, docenti di altri corsi di laurea o di altre sedi universitarie, anche estere, nonché studiosi o esperti di provenienza extra-universitaria di elevata qualificazione scientifica o professionale.

5. Le Commissioni esprimono la loro votazione in centodecimi. Ai fini del superamento della prova è necessario conseguire un voto di almeno 66/110. La Commissione su proposta del relatore attribuisce fino a otto punti per i laureandi in corso e fino a sette punti per i laureandi fuori corso, rispetto alla votazione di partenza. Questa è ottenuta con la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il laureando ha diritto all'attribuzione di due punti aggiuntivi. Il laureando che ha svolto proficuamente (secondo la normativa di Ateneo) un percorso di studio all'estero, con il Programma Erasmus o con il Progetto Ulisse, e che si laurea entro il primo anno fuori corso, ha diritto all'attribuzione di un punto aggiuntivo. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al voto massimo di 110 punti, è comunque subordinata alla valutazione unanime della Commissione.

Art. 15. Pari opportunità per gli studenti disabili

Il Dipartimento promuove e coordina servizi e iniziative atti a garantire pari opportunità di studio e di trattamento per gli studenti e le studentesse con disabilità, nonché a rimuovere condizioni e situazioni che possano rappresentare un ostacolo alla piena integrazione.

Art. 16. Cultori della materia

1. I cultori della materia sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico, documentate esperienze ovvero peculiari competenze. Essi devono essere in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o di laurea conseguita ai sensi della normativa previgente all'applicazione del DM 509/99 e sono nominati dai Direttori dei Dipartimenti su richiesta del titolare dell'insegnamento. I Consigli di Dipartimento deliberano sulla richiesta, corredata da un *curriculum* documentato dell'interessato, dal quale risulti l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con tale titolo.

2. Il riconoscimento del titolo di "cultore" ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera dei Consigli di Dipartimento. Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della disciplina e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito. Le relative certificazioni sono rilasciate dai Direttori in base alle attestazioni presentate dal titolare della disciplina. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico.

3. I nominativi dei cultori della materia figurano in un elenco tenuto dal Direttore del Dipartimento e pubblicato sul sito.

Art. 17. Sistemi di valutazione interna

I Consigli di Dipartimento possono stabilire, con propria delibera, le modalità di verifica dell'efficacia e della funzionalità dell'attività didattica e dei servizi con essa collegati.

Art. 18. Rinvii normativi

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano e si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo, le indicazioni contenute nelle schede uniche annuali (SUA) dei corsi di studio, nonché le specificazioni approvate con apposite delibere dei consigli di Corso di studio e di Dipartimento.